



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato **in grado d'appello** la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. **2879/22 R.G.** promossa

da

G s.r.l. (P.IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, signor V. B., con sede in Judet Caras-Severin (Romania), Comuna Eftimie Murgu n. 33, Sat Eftime Murgu (avv. Maria Cristina Bruni del Foro di Milano);

- APPELLANTE

contro

U (C.F.), in persona del Presidente p.t., con sede in 40016 San Giorgio di Piano (BO), via Luigi Fariselli n. 4 (avv. Alessandro Montanari del Foro di Ferrara);

- APPELLATO

* * *

Oggetto del processo: appello – sanzioni amministrative.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**appellante**:

*<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto,
- ricorrendone tutti i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata*

- dichiarare la nullità per difetto di motivazione della appellata sentenza emanata dal Giudice di Pace di Bologna, depositata in data 14/12/2021 a definizione del procedimento n. R.G. 1948/21 e non notificata

- dichiarare l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso perché l'art. 46 della L. n. 298 del 1974 richiama espressamente il capo I, sezione II del titolo V CdS, il cui art. 214 (che prevede la tutela amministrativa davanti al prefetto nei confronti dei provvedimenti che dispongono il fermo amministrativo del mezzo) va interpretato nel senso che la tutela è ammissibile anche davanti all'a.g., in conformità con gli artt. 24, 113 e 3 Cost. e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la opposizione, con conseguente annullamento dei verbali di accertamento contestati: verbale n. 00053950 del 22 febbraio 2021 elevato ai sensi dell'art. 46 l. 298/74 e verbale n. 53634 del 22 febbraio 2021 elevato ai sensi dell'art. 46 bis, comma 1, l. 298/74, attesa l'assoluta inesistenza delle violazioni contestate per tutti i motivi già espressi in primo grado e ribaditi nel presente giudizio d'appello;

- voglia, inoltre, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio.>>.

Per l'appellata:

<<Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra riportati e previa ogni opportuna declaratoria/statuizione:

NEL MERITO: Dichiarare l'inammissibilità oppure rigettare il presente appello e, per l'effetto, confermare la validità di ciascun provvedimento opposto.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in conformità al principio del cd. equo compenso in ossequio ai valori per scaglione di cui al D.M. 55/2014. Il tutto con distrazione in favore del difensore anticipatario>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Si richiamano atti, verbali e documenti di causa (di primo e secondo grado), noti alle parti.

2.

Con ricorso depositato l'11 marzo 2022 la società **G. s.r.l.** avente sede in Romania ha proposto **appello** contro la **sentenza del Giudice di Pace**

di Bologna pronunciata all'udienza **14 dicembre 2021**, priva di numero, che, a definizione del giudizio 1948/21 R.G., ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato il 9 marzo 2021 dalla stessa **G. s.r.l.**, condannando la ricorrente a pagare alla convenuta U. le spese processuali liquidate *«in via equitativa»* in euro 300,00 *«oltre accessori di legge»*.

3.

Nel giudizio di primo grado la società **G. s.r.l.**, che esercita attività di autotrasporto di merce per conto terzi ed è autorizzata a operare a livello internazionale, aveva impugnato **tre verbali**, due dei quali accompagnati da conseguente fermo amministrativo dell'autoarticolato tg. FN373NJ con rimorchio AF51299, tutti redatti il **22 febbraio 2021** nel Comune di Argelato (BO) da agenti del Corpo unico di Polizia municipale Reno Galliera.

Conducente dell'autoveicolo, di proprietà della società CO.SPE.TRA. Containers Spedizioni Trasporti s.r.l. con sede a Milano, ma concesso in locazione a G. s.r.l., era **G.B.**, indicato nei tre verbali quali trasgressore.

E' opportuno precisare sin d'ora che due verbali riguardano violazioni della l. 6 giugno 1974 n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".

Si tratta:

a) del verbale **n. 53950**, col quale è stata contestata la violazione dell'**art. 46, l. 6 giugno 1974 n. 298**, cui consegue (dopo la depenalizzazione operata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 18, comma 2, lettera a)) una **sanzione pecuniaria amministrativa**, *«perché conducente del suddetto veicolo, immatricolato in Italia, effettuava un trasporto di cose c/terzi (locato a impresa romena) trasporto internazionale senza essere in grado di esibire licenza di trasporto comunitaria in originale (esibisce copia fotografica non conforme) – Carta di circolazione ritirata ed allegata agli atti (sia del trattore / motrice che del semirimorchio)»*. Conducente e locataria G. s.r.l. sono responsabili in solido. A detta contestazione ha fatto seguito, ai sensi dell'art. 46, comma 2, l. n. 298/1974, il **fermo amministrativo** n. 140/21 del veicolo per la durata di tre mesi;

b) del verbale **n. 53634**, col quale è stata contestata la violazione dell'**art. 46-bis, comma 1, l. 6 giugno 1974 n. 298**, cui consegue una **sanzione pecuniaria amministrativa**, *«perché effettuava trasporto con viaggi su territorio italiano pur trattandosi di vettore comunitario così come evidenziato dai dati registrati su cronotachigrafo digitale installato e così come anche dichiarato dal conducente, effettuava i viaggi in Italia senza mai uscire dai confini nazionale»*. Il conducente

aveva dichiarato a verbale: «*Di norma effettuo attività di autotrasporto solo su territorio nazionale senza uscire dall'Italia; di certo non effettuo un viaggio all'estero da almeno 3 mesi, forse più*». Conducente e locataria G. s.r.l. sono responsabili in solido. Anche a questa contestazione ha fatto seguito, ai sensi dell'art. 46-bis, comma 2, l. n. 298/1974, il **fermo amministrativo** n. 141/21 del veicolo per la durata di tre mesi.

Col terzo verbale, n. **53633**, è stata contestata al conducente e alla società proprietaria CO.SPE.TRA. Containers Spedizioni Trasporti s.r.l. quale responsabile in solido, la violazione dell'art. 174, comma 1. c.d.s., in tema di durata alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose.

4.

L'appellante ha chiesto, previa declaratoria di ammissibilità del ricorso al Giudice di Pace, l'accoglimento dei motivi di opposizione proposti in primo grado.

Si rimanda al contenuto dell'atto di appello.

5.

Costituitasi il 30 ottobre 2022, **U.** ha chiesto il rigetto dell'appello per la ragioni esposta nella comparsa di risposta, notificata in pari data all'appellante, e ha chiesto, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese con liquidazione del compenso in misura non inferiore ai minimi tabellari, non rispettati dal primo giudice.

Si rimanda alla comparsa di risposta.

6.

Dopo una fase a trattazione scritta si è giunti all'udienza di discussione.

7.

Il fascicolo di primo grado non è di agevole lettura.

Alla prima udienza 30 marzo 2021, fissata con decreto 11 marzo 2021 senza il rispetto dei termini a comparire (invano richiesti dalla convenuta con la comparsa di costituzione 16 marzo 2021) e dunque evidentemente volta all'esame delle istanze cautelari, la ricorrente, unica parte presente, aveva chiesto la sospensione dei verbali impugnati e il Giudice di Pace aveva così deciso:

«Il Giudice, dato atto, accoglie l'istanza di sospensione del verbale n. 00053950 del 22 febbraio 2021 e del verbale n. 53634 del 22 febbraio 2021; dichiara il ricorso

improcedibile quanto al verbale n. 0053633 del 22 febbraio 2021 (elevato ai sensi dell'art. 174 c.d.s.); fissa l'udienza del 14.12.2021 (quattordici dicembre) per la prosecuzione, assegnando a parte opposta termine fino al 14 novembre 2021 per il deposito di note difensive», in effetti depositate il 26 ottobre 2021.

All'esito dell'udienza 14 dicembre 2021, in occasione della quale la ricorrente aveva depositato note di udienza allegate al verbale (e nelle quali la stessa ricorrente affermava che il verbale n. 53633/2021 era stato «dichiarato improcedibile nel presente procedimento», aggiungendo però che lo stesso verbale era stato impugnato nei termini dal trasgressore G. B. con ricorso al Prefetto di Bologna), il giudice, dopo aver sentito i difensori delle parti, aveva così deciso, con provvedimento incorporato nel verbale di udienza, privo di intestazione e della formula «*In nome del popolo italiano*»:

((Il GDP

dato atto di quanto sopra,

vista la giurisprudenza della Suprema Corte e in particolare l'ordinanza n. 20906/2021

dichiara il ricorso inammissibile.

Pone le spese di causa di parte opposta a carico di parte ricorrente e le liquida in via equitativa in euro 300 oltre accessori di legge».

8.

L'appellante ha riproposto i motivi di opposizione già illustrati in primo grado per l'annullamento di tutti e tre i verbali di contestazione 22 febbraio 2021.

Peraltro, sul verbale di contestazione relativo alla violazione dell'art. 174 c.d.s. il primo giudice si è già pronunciato, sia pur con modalità e formalità inusuali e senza motivazione alcuna, all'udienza 30 marzo 2021, laddove ha dichiarato a verbale che il ricorso era «*improcedibile quanto al verbale n. 0053633 del 22 febbraio 2021 (elevato ai sensi dell'art. 174 c.d.s.)*».

Detto provvedimento a verbale, non meglio denominato dal suo autore e non contrassegnato da un numero identificativo, pur pronunciato in udienza era stato successivamente comunicato dal Cancelliere alle parti via PEC in data 31 marzo 2021 (nella ricevuta telematica, l'evento in data 30 marzo 2021 era stato così indicato: **((Tipo Evento: EVENTI PARTICOLARI Oggetto: IMPROCEDIBILITA' PARZIALE Descrizione: DICHIARATO IMPROCEDIBILE PARZIALMENTE PER VERBALE 53633»).**

A tale provvedimento va attribuita la natura sostanziale di sentenza parziale, che ha definito solo una parte dell'oggetto del processo, ossia quella relativa al verbale n. 53633.

In tal senso, peraltro, si erano già orientate le parti in primo grado, come si legge nella memoria difensiva depositata il 26 ottobre 2021 da U. («Essendo stati gravati 3 verbali, alla prima udienza il Giudice ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione relativamente al verbale n. 53633/21, relativo alla violazione dell'art. 174 Cod. Strada. Avendo quindi detto provvedimento valore decisorio e non constando che lo stesso sia stato gravato, così che il 30 ottobre 2021 diverrà definitivo, questa difesa non ritiene necessario esprimersi in merito») e nelle note di udienza 14 dicembre 2021 allegate al verbale dalla G. s.r.l., dalle quali si desume che anche secondo l'odierna appellante l'oggetto del

processo era ormai limitato ai due verbali relativi alla l. n. 298/1974 («... contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il verbale n. 53633/2021 dichiarato improcedibile nel presente procedimento è stato, nei termini e precisamente in data 23/4/2021, impugnato dinanzi al Prefetto di Bologna da parte del presunto trasgressore, Sig. G. B.. Lo stesso, pertanto, non è affatto divenuto definitivo ed è, allo stato, pendente in attesa di riscontro da parte dell'ente (doc. 1). [...] Per quanto attiene al merito delle questioni ci si riporta in toto a quanto descritto nel ricorso introduttivo relativamente alle presunte violazioni di cui alla l. 298/76 [rectius, 1974, n.d.r.] su cui la resistente non prende affatto puntualmente posizione, riferendosi a deduzioni da parte degli agenti accertatori che nulla hanno a che vedere con le contestazioni mosse ai due verbali impugnati all'interno degli atti difensivi»).

In conclusione, sulla statuizione di improcedibilità del ricorso nella parte relativa al verbale n. 53633 si è formato il giudicato e non vi è ragione, dunque, di ritornarvi.

Ad ogni modo, l'odierna appellante non era legittimata ad impugnare quel verbale, non essendo stata indicata come responsabile in solido col trasgressore.

Pertanto, non si terrà conto del motivo di appello relativo alla contestazione della violazione dell'art. 174, c.d.s. (su cui invece si diffondono le pagine 10-12 del ricorso in appello).

9.

I motivi di appello *sub I* (errata interpretazione) e *sub II* (difetto di motivazione della sentenza) sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.

L'appellante afferma che il primo giudice ha errato nel ritenere inammissibile il ricorso.

9.1.

Premesso che l'originario ricorso deve ora intendersi come riferito ai due soli verbali n. 53950 (art. 46, l. 6 giugno 1974 n. 298) e n. 53634 (art. 46-bis, comma 1, l.

6 giugno 1974 n. 298) e ai conseguenti verbali di fermo amministrativo, in effetti la sentenza di primo grado è particolarmente stringata e si limita, in buona sostanza, a richiamare un precedente di legittimità (**Cass., sez. II, 21 luglio 2021, n. 20906**) senza minimamente confrontarsi con la fattispecie concreta (sulla motivazione *per relationem*, v. **Cass., sez. II, 27 settembre 2022, n. 28141**, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto per avere il trasgressore effettuato trasporto di merci in conto proprio senza essere in possesso della necessaria licenza, in violazione dell'art. 46, l. n. 298/1974).

Nel caso in esame, l'opposizione ha ad oggetto la contestazione di due distinte violazioni della l. 6 giugno 1974, n. 298, cui conseguono non solo una sanzione amministrativa pecuniaria (verbali n. 53950 e n. 53634) ma anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo, applicata con separato verbale (verbali n. 140 e n. 141).

I verbali impugnati sono dunque quattro, due dei quali relativi all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

In mancanza di diverse indicazioni, deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia ravvisato l'inammissibilità del ricorso sotto tutti i profili.

Il precedente di legittimità richiamato dal Giudice di Pace riguarda però la sola fattispecie soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria: in altri termini, il primo giudice non si è posto il problema, estraneo alla *ratio decidendi* di cui a **Cass., sez. II, 21 luglio 2021, n. 20906**, dell'ammissibilità di un ricorso giurisdizionale immediato avverso il verbale di applicazione della sanzione accessoria (per una soluzione differenziata a seconda dell'oggetto dell'opposizione, v. anche **Trib. Bologna, 5 ottobre 2022, n. 2500**, invocata ora dall'appellata).

Si tratta invece di stabilire se, ove venga contestata la violazione dell'art. 46 o dell'art. 46-*bis*, l. 6 giugno 1974, n. 298, il verbale di accertamento della violazione con applicazione della sanzione pecuniaria e il conseguente verbale di applicazione del fermo amministrativo possano essere direttamente impugnati davanti al giudice di pace, come avviene nel caso di violazioni di disposizioni del codice della strada in base alla regola dell'alternatività tra ricorso al prefetto (art. 203, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e ricorso giurisdizionale (v. ora l'art. 204-*bis*, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che richiama, quanto ai profili processuali, l'art. 7, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) o se invece l'unica via sia quella del ricorso al prefetto.

9.2.

Tali questioni sono state affrontate da **Trib. Bologna, n. 2509/2021**, pubblicata il 29 giugno 2022 (relativa, fra l'altro, alla contestazione della violazione di cui all'art.

46-ter, comma 3, l. 6 giugno 1974, n. 298, e all'esecuzione di trasporto con autoarticolato avente targa slovena e semirimorchio con targa italiana), le cui conclusioni vengono qui confermate.

9.3.

Ai fini della decisione è irrilevante il fatto che il verbale di accertamento n. 53950 (come quello relativo alla violazione dell'art. 174, c.d.s., estraneo però all'oggetto dell'appello) sia intestato quale *((verbale di contestazione violazione al codice della strada))* e porti sul retro l'informazione secondo cui l'interessato *«può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi»*, ossia ricorso al prefetto entro 60 giorni o ricorso al giudice di pace entro 30 giorni, e che il modulo concernente le *((modalità di pagamento in misura ridotta e di ricorso))* in relazione alla l. n. 298/1974 dica che *((l'interessato può proporre ricorso a UTG di Bologna entro 30 giorni dalla contestazione))*

Del pari è irrilevante che il verbale di accertamento n. 53634, che già sul fronte richiama la l. n. 298/1974, sul retro, laddove illustra le *((modalità di pagamento in misura ridotta e di ricorso))* in relazione alla l. n. 298/1974, dica che *((l'interessato può proporre ricorso a UTG di Bologna entro 30 giorni dalla contestazione))*.

Va peraltro segnalato che in calce ai due verbali di fermo amministrativo (n. 140/21 e n. 141/21) è riportata l'informazione secondo cui *«Avverso il presente verbale è ammesso ricorso entro 60 [gg. al](#) Prefetto di Bologna ovvero, in alternativa, entro 30 [gg. al](#) Giudice di Pace»*.

10.

Occorre dunque analizzare le norme applicabili al caso di specie.

In primo luogo, si tratta di stabilire se sia ammesso il ricorso diretto all'autorità giudiziaria avverso i verbali di fermo amministrativo conseguenti all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 46 e 46-bis, l. 6 giugno 1974, n. 298.

10.1.

L'**art. 46**, l. 6 giugno 1974, n. 298, in tema di *((trasporti abusivi))*, descrive al **comma 1** la fattispecie di illecito e stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre al **comma 2** dispone che:

((Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del

veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

L'art. 46-bis, l. 6 giugno 1974, n. 298, in tema di *((cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria*», dopo aver definito la fattispecie di illecito soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa *((Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione [...]»*), nello stesso comma 1 dispone che si applica altresì *((la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi»* e aggiunge che *((Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»>>*.

L'art. 207, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 riguarda la disciplina applicabile ai casi in cui con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE sia violata una disposizione del codice della strada da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria.

10.2.

I richiami a norme del codice della strada operati dalle disposizioni qui in esame portano a ritenere ammissibile il ricorso giurisdizionale diretto contro il fermo amministrativo del veicolo.

10.3.

Secondo l'art. 46, comma 2, l. n. 298/1974, nell'applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo *(([s]i osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»*, ossia gli artt. 210-219-bis, c.d.s. e dunque anche l'art. 214 c.d.s., che al comma 4 dispone: *((Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203»*.

L'art. 46-bis, comma 1, l. n. 298/1974, richiama direttamente l'art. 214 c.d.s. *(«le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada»*) e aggiunge che *((si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»*.

10.4.

Tra le disposizioni contenute nel capo I, sezione II, del titolo VI del codice della strada, cui rinvia l'art. 46, comma 2, l. n. 298/1974 (<<si osservano le norme ...>>), vi è dunque l'**art. 214 c.d.s.**, che viene esplicitamente richiamato dall'art. 46-bis, comma 1, l. n. 298/1974.

L'art. 214 c.d.s. in tema di fermo amministrativo del veicolo così dispone al **comma 4**: <<Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.>>.

In altri termini, gli artt. 46 (nel testo successivo alla depenalizzazione del 1999) e 46-bis, l. n. 298/1974 non rinviano alle previsioni generali di cui alla l. n. 689/1981 né alla generale disposizione di cui all'art. 6, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ma si collegano ad una disposizione speciale contenuta nel codice della strada, ossia al citato art. 214.

A sua volta, il rinvio operato dall'art. 214, comma 4, c.d.s. (non alle generali disposizioni in tema di ricorso al prefetto e di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ma) all'art. 203, c.d.s. implica logicamente, in assenza di espressa previsione contraria e in linea con l'obiettivo di garantire una tutela effettiva dei diritti, l'ammissibilità anche della via alternativa a quella del ricorso al prefetto, e dunque l'applicabilità (un tempo dell'art. 205 c.d.s. ed oggi) dell'art. 204-bis c.d.s. (<<Art. 204-bis. Ricorso in sede giurisdizionale. 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.>>).

E' vero che l'art. 214, comma 4, c.d.s. non fa espresso riferimento alla possibilità di proporre immediato ricorso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di fermo amministrativo, ma neppure la esclude: non è prevista, in altri termini, la sola via del ricorso al prefetto.

Per contro, lo stretto collegamento tra l'art. 203 e l'art. 204-bis c.d.s. porta a ritenere ammissibile anche il ricorso immediato al giudice ((*alternativamente*) alla proposizione del ricorso al prefetto a norma dell'art. 203 c.d.s.

Dal combinato disposto di cui agli articoli ora in esame si desume infatti che laddove è ammesso il ricorso al prefetto ai sensi dell'art. 203 c.d.s. è altresì ammessa, ((*alternativamente*), l'opposizione immediata davanti all'autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s., salvo il solo caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ove consentito.

Per altro verso, l'art. 207 c.d.s. - le cui disposizioni si osservano anche nel caso (come quello in esame, con riferimento al verbale n. 53634) in cui sia contestata la violazione ex art. 46-bis, comma 1, l. n. 298/1974 con applicazione non solo della sanzione pecuniaria ma anche del fermo del veicolo - prevede che il fermo amministrativo del veicolo sia disposto solo se non venga eseguito il pagamento in misura ridotta e non sia versata la cauzione (l'art. 207 c.d.s. richiama a tal proposito l'art. 202 c.d.s.), lasciando aperta, appunto, ove quel pagamento non sia eseguito, la possibilità di ricorso al prefetto, in base agli artt. 203 («1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione [...]») e 214, comma 4, c.d.s., o invece, in alternativa, al giudice di pace (art. 204-bis c.d.s.).

10.6.

Pur non direttamente menzionato dall'art. 46 o dall'art. 46-bis, l. n. 298/1974, l'art. 204-bis c.d.s. (introdotto dalla novella del 2003: art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito con modificazioni dalla l. 1 agosto 2003, n. 214) trova applicazione in forza dello stretto nesso con l'art. 203, c.d.s., al quale offre un'alternativa, mentre l'art. 203 c.d.s. è a sua volta applicabile grazie al richiamo operato dall'art. 214 c.d.s.

10.7.

Questa prima conclusione, fondata sui richiami alle disposizioni del codice della strada e che non sembra incorrere in obiezioni di tipo sistematico, appare ancor più convincente alla luce dell'argomento che fa leva sull'esigenza di tutela piena ed effettiva del soggetto a carico del quale è disposto il fermo amministrativo: poiché tale sanzione accessoria (ove il trasgressore non versi la cauzione) è eseguita immediatamente, è ragionevole ritenere che l'opposizione davanti al giudice di pace possa essere fatta immediatamente, anche con istanza di sospensione, senza dover attendere l'emissione di un provvedimento prefettizio; tanto più che, una volta eseguita, detta misura produce effetti di per sé non eliminabili con l'eventuale annullamento del provvedimento che l'aveva disposta.

10.8.

Ad ogni modo, l'ammissibilità di un immediato ricorso al giudice di pace avverso il fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 46, l. n. 298/1974 (nel testo

conseguente alla depenalizzazione del 1999) è stata riconosciuta dalla stessa Corte di cassazione.

Si vedano in tal senso **Cass., sez. II, 3 agosto 2007, n. 17028** (*<<correttamente il M. ha impugnato dinanzi al giudice di pace il verbale di contestazione per violazione della L. n. 298 del 1974, art. 46, con consequenziale applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo giacché il testo modificato di tale articolo (vedi il D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 18 concernente al titolo 3 la riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale) prevede espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme di cui al capo 1 sezione 2 del titolo 6 del C.d.S., che all'art. 214 C.d.S., comma 4 prevede il ricorso al Prefetto a norma dell'art. 203 C.d.S., proponibile, in alternativa, al giudice di pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S.>>*), cui si richiama **App. Bologna, sez. I, 4 maggio 2015 n. 842**, e **Cass., sez. VI-2, ord. 14 agosto 2015, n. 16864**.

Cfr. da ultimo, in una fattispecie particolare concernente l'art. 46, l. n. 298/1974 (il Giudice di Pace di Pordenone aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la parte del verbale di contestazione con cui era comminata la sanzione pecuniaria; aveva, invece, rigettato nel merito il ricorso e confermato il verbale di contestazione nella parte in cui era comminata la sanzione accessoria del fermo amministrativo; aveva confermato il verbale di fermo amministrativo), il precedente di legittimità richiamato nella sentenza qui impugnata, ossia **Cass., sez. II, ord. 21 luglio 2021, n. 20906**, che però ritiene inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso il (solo) verbale di contestazione della violazione soggetta a sanzione pecuniaria (al paragrafo 1.2., per errore materiale, si parla di provvedimento di sequestro e non di fermo).

Il problema processuale ora in esame non risulta affrontato da altre decisioni intervenute nella materia regolata dalla l. n. 298/1974, quali **Cass., sez. II, 4 agosto 2022, n. 24168** (ricorso avverso verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale di Alessandria, col quale era stata contestata la violazione dell'art. 46, comma 1, l. n. 298/1974, per aver effettuato un trasporto merci comunitario senza essere in possesso della copia certificata della licenza comunitaria, come previsto dall'art. 4/4-5-6 del Reg. CE n. 1072/2009), **Cass., sez. II, 3 dicembre 2021, n. 38309** (opposizione ex art. 7, d.lgs. n. 150/2011, avverso tre distinti verbali elevati dalla Polstrada di Alessandria, uno relativo all'irrogazione di sanzione pecuniaria e gli altri due di applicazione della sanzione amministrativa del fermo amministrativo, coi quali era stata contestata la violazione dell'art. 46, l. n. 298/1974 perché il conducente stava effettuando un trasporto di merci in conto terzi avente le caratteristiche di trasporto internazionale con una licenza comunitaria rilasciata ad soggetto ritenuto diverso dal proprietario del veicolo); **Cass., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24375** (ricorso al Giudice di Pace in opposizione avverso due verbali, elevati

dalla Polstrada di Milano, di contestazione di infrazioni per aver effettuato trasporto di cose per conto terzi con automezzo utilizzabile per il solo trasporto in conto proprio: con un verbale era stata contestata la violazione degli artt. 88, comma 3, c.d.s. e 46. l. n. 298/1974, con l'altro la violazione dell'art. 26, l. n. 298/1974); **Cass., sez. VI-2, ord. 12 marzo 2021, n. 7092** (ricorso al Giudice di Pace di Vipiteno avverso un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 46-ter, comma 3, l. n. 298/1974, per aver posto circolazione un veicolo, adibito a trasporto internazionale di merci, accompagnato da documenti non conformi a quanto prescritto dalle norme, privi delle generalità complete del vettore); **Cass., sez. II, ord. 5 novembre 2019, n. 28283** (opposizione davanti al Giudice di Pace avverso verbale di contestazione di violazione dell'art.46, l. n. 298/1974 elevato dalla Polstrada); **Cass., sez. 2, ord. 16 maggio 2019, n. 13233** (sull'art. 46-bis, l. n. 298/1974), **Cass., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12697**. Nella vicenda esaminata da **Cass., sez. VI-2, 12 marzo 2020, n. 7054**, sul punto relativo alla violazione dell'art. 46, l. n. 298/1974 era intervenuta la cessazione della materia del contendere, poiché il Prefetto aveva annullato la sanzione pecuniaria (rispetto alla quale il Tribunale aveva rilevato il proprio difetto di giurisdizione), mentre nel giudizio di appello il Tribunale aveva annullato annullava il verbale relativo al fermo amministrativo, ritenendo il verbale di fermo amministrativo, ritenendo che la relativa impugnazione fosse assoggettata alla disciplina speciale prevista dal codice della strada.

V. anche **Cass., sez. II, 4 novembre 2009, n. 23339**, relativa ad una opposizione ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 proposta davanti al Giudice di Pace avverso ordinanza - ingiunzione prefettizia irrogante sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 46, l. n. 298/1974 in ipotesi di trasporto internazionale di merci in assenza di autorizzazione internazionale di transito.

Una singolare vicenda è quella esaminata da **Cass., sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23082**.

Cass., sez. VI-2, ord. 17 giugno 2013, n. 15091 ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio richiesto dal Tribunale di Imperia in un caso che vedeva proposta davanti al Giudice di Pace opposizione contro il verbale di fermo amministrativo e contro il verbale di contestazione redatti dalla Polizia stradale, mentre davanti al Tribunale era stata proposta opposizione contro l'ordinanza prefettizia che aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. anche **Cass., sez. VI-2, ord. 17 giugno 2013, n. 15090**).

Non sono mancate interpretazioni contrastanti (ma occorre tener conto anche della disciplina applicabile *ratione temporis*). **Cass., sez. II, ord. 15 aprile 2011, n. 8703** ha affermato la competenza del Giudice di Pace ad esaminare l'opposizione proposta avverso il verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale di Reggio

Emilia per la violazione di cui agli artt. 26 e 46, l. n. 298/1974, verbale con il quale era stata disposta anche la sanzione del fermo amministrativo del veicolo. Per contro, nel cassare senza rinvio la sentenza con cui il Giudice di Pace di Morbegno aveva accolto l'opposizione proposta avverso verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 46, l. 6 giugno 1974, n. 298 - in tema di autorizzazione al trasporti merci per conto terzi - elevato dalla Polizia Stradale, **Cass., sez. II, 24 aprile 2010, n. 9859** ha affermato *<<che il verbale di accertamento di violazioni punite con sanzioni amministrative non è impugnabile ex se, con la sola eccezione delle violazioni al codice della strada; onde al di fuori della suddetta materia l'opposizione proposta non già avverso l'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa, ma avverso il verbale di accertamento è inammissibile, e tale vizio può essere rilevato anche d'ufficio e sinanche nel corso del giudizio di legittimità (cfr., da ult., Cass. 18320/2007 e Cass. Sez. Un. 16/2007); che nella specie, com'è incontrovertito ed è affermato nella sentenza impugnata, l'opposizione aveva appunto ad oggetto un mero verbale di accertamento, in materia diversa da infrazioni al codice della strada; che la sentenza impugnata va pertanto cassata d'ufficio, restando in ciò assorbito l'esame del motivo di ricorso, riguardante il merito la decisione impugnata; che può disporsi la compensazione delle spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità, considerato che l'inammissibilità è stata accertata d'ufficio e non dedotta dall'amministrazione neppure nel giudizio di merito>>*). In un caso di opposizione avverso verbale col quale era stato disposto il fermo amministrativo, **Trib. Torino, 21 aprile 2008 n. 2624** ha ravvisato la competenza del tribunale e ha pronunciato, rigettando il ricorso, ai sensi dell'art. 23, l. 24 novembre 1981, n. 689.

Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7580, intervenuta a risolvere una questione di giurisdizione, ha ricordato, nel paragrafo 3 lett. C) , *«peraltro ed infine, che tra le "norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, capo 1", sezione 2", titolo 6" ("nuovo codice della strada"), di cui gli artt. 26 e 46 detti impongono l'"osservanza", è compreso (Cass., 2", 3 agosto 2007 n. 17028) anche l'art. 204 bis (inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214) il quale - in via generale, salvo che nelle ipotesi di competenza del tribunale, comunque di un giudice ordinario, implicanti (si veda la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, aggiunto dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98), peraltro, una questione non posta di incompetenza per materia (sempre e solo tra giudici ordinari) e non già di giurisdizione - indica nel "giudice di pace" (adito nel caso) l'organo giurisdizionale cui far ricorso ("secondo le modalità stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge"), anche per quanto concerne le "sanzioni accessorie"»*.

10.9.

In conclusione, secondo l'interpretazione qui accolta, è ammesso il ricorso giurisdizionale immediato avverso il fermo amministrativo.

11.

Resta da stabilire se l'immediato ricorso al giudice sia consentito anche avverso il verbale che contesta la violazione dell'art. 46, comma 1 o dell'art. 46-*bis*, l. 6 giugno 1974, n. 298 ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

Seguendo l'interpretazione proposta dall'appellante, il ricorso sarebbe inammissibile poiché alle violazioni previste dalla l. 6 giugno 1974, n. 298, che non sono violazioni al codice della strada (ossia, non sono previste da disposizioni contenute in quel testo legislativo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si applica la procedura sanzionatoria di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

In altri termini, secondo l'appellata contro i verbali n. 53950 e n. 53634 la società **G. s.r.l.** avrebbe potuto esclusivamente ricorrere al Prefetto e, in caso di esito sfavorevole, impugnare in sede giurisdizionale l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 18, l. n. 689/1981.

11.1.

In via generale, i problemi di coordinamento tra le previsioni di cui alla l. n. 298/1974 nelle quali operano cumulativamente la sanzione pecuniaria e quella del fermo del veicolo e le disposizioni del codice della strada, problemi qui esaminati con specifico riguardo alle contestazioni in concreto fatte dagli agenti accertatori del Corpo unico di polizia locale Reno - Galliera, possono essere risolti tenendo presente, da un lato, lo stretto nesso esistente tra l'accertamento e la contestazione della violazione di cui agli artt. 46 e 46-*bis*, l. n. 298/1974 (le disposizioni rilevanti in questa sede) e l'applicazione delle sanzioni (principale e accessoria) legislativamente previste, anche in relazione alle vie di ricorso, in sede amministrativa o giurisdizionale, e, dall'altro, il sistema di richiami tra le previsioni di cui alla l. n. 298/1974 e il codice della strada.

11.2.

In primo luogo, la violazione sostanziale, o se si vuole la fattispecie, che giustifica l'applicazione delle sanzioni (pecuniaria e accessoria) è una sola, ossia quella prevista dall'art. 46, comma 1, l. n. 298/1974 per il verbale n. 53950 e quella prevista dall'art. 46-*bis*, l. n. 298/1974 per il verbale n. 53634.

Nel caso in cui si impugnino unicamente il provvedimento di fermo amministrativo (che, pur qualificato come sanzione accessoria, è particolarmente afflittivo), l'opposizione non si limiterà necessariamente ai soli specifici aspetti, ad esempio esecutivi, concernenti il fermo, ma ben può avere ad oggetto – ed anzi normalmente avrà, come avvenuto nel caso qui in esame e in numerosi tra i precedenti, anche di legittimità, sopra richiamati – la sussistenza della violazione contestata, esclusa la quale cade anche l'applicazione della sanzione non pecuniaria. L'impugnazione del fermo amministrativo si estende anche alla fondatezza o meno della violazione contestata. Si vedano, a proposito dell'ipotesi di ricorso al prefetto *ex art. 203 c.d.s.*, l'art. 204, comma 1. c.d.s. o o l'art. 214, comma 5, c.d.s («5. *Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1*»).

Per le ragioni di carattere testuale e sistematico sopra esposte, suffragate dalla prevalente giurisprudenza (e anche dal precedente di merito invocato dall'appellata: Trib. Bologna, 5 ottobre 2022, n. 2500, emessa su ricorso in appello di U.), deve ritenersi ammissibile il ricorso immediato al giudice di pace avverso il provvedimento di fermo amministrativo conseguente alla violazione dell'art. 46, comma 1° o dell'art. 46-bis, l. n. 298/1974: ciò vuol dire che in tale ipotesi si discuterà in sede giurisdizionale, per lo più, o comunque ben potrà discutersi, anche della sussistenza o meno della violazione contestata e dunque del presupposto comune all'applicazione delle due distinte ma cumulate sanzioni (pecuniaria e non pecuniaria).

Può inoltre ritenersi normale, ordinaria, perché più efficace a fronte dell'immediata esecuzione del fermo, la scelta di presentare ricorso diretto al giudice avverso il provvedimento applicativo della sanzione accessoria, con possibilità di chiedere la sospensione dell'atto impugnato.

Sia dal punto di vista del trasgressore, che da quello del sistema dei rimedi esperibili (in chiave di buona amministrazione *ex art. 97 cost.*, e dunque di appropriato utilizzo di risorse pubbliche, per definizione scarse), appare allora più ragionevole, perché meno dispendiosa e capace di evitare contrasti tra decisioni assunte in sedi diverse, la soluzione che consente di concentrare in un unico procedimento, per ragioni di connessione obiettiva, il controllo – comunque rispettoso dei diritti di difesa - sulla contestazione della medesima violazione sostanziale ai fini dell'applicazione sia della sanzione pecuniaria che del fermo del veicolo. Di modo che, ove decida di impugnare davanti al giudice di pace il provvedimento di fermo sotto tutti i possibili aspetti, compreso quello dall'insussistenza della violazione, il trasgressore possa in quella stessa sede

impugnare, per le medesime ragioni e quale atto presupposto, anche il verbale di accertamento e contestazione cui consegue di diritto la sanzione pecuniaria amministrativa.

La diversa soluzione che impone una rigida alternativa tra i rimedi esperibili e delinei, a parità di violazione, una sorta di doppio binario in ragione della natura e dell'oggetto della sanzione (da un lato, unicamente l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione prefettizia quanto alla sanzione pecuniaria; dall'altro, la possibilità di una opposizione immediata al fermo davanti al giudice di pace) comporta evidenti e ingiustificati svantaggi per l'interessato, comporta una duplicazione di attività, fa sorgere il rischio di decisioni incoerenti e appare del tutto irragionevole.

11.3.

Passando all'esame delle singole norme, poiché il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nel quadro di una <<*riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale*>> (così, significativamente, il titolo III del d.lgs. cit.), ha disposto col suo art. 18, comma 2, lettera *a*), la depenalizzazione dell'art. 46, comma 1, l. 6 giugno 1974, n. 298 senza nulla specificare in ordine ai rimedi esperibili contro l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (è da questo difettoso coordinamento che nascono i problemi interpretativi ora in esame), da un lato, può ritenersi che gli illeciti di cui all'art. 46, comma 1, cit., siccome <<*in materia di circolazione stradale*>> (perché così li qualifica il d.lgs. n. 507/1999), siano omogenei a quelli previsti dal codice della strada e vadano sottoposti alla medesima disciplina anche quanto al regime delle opposizioni; dall'altro, può dirsi venuta meno la netta cesura tra il primo ed il secondo comma dell'art. 46, cit., avuto riguardo alla natura di illecito amministrativo delle violazioni ivi considerate e allo stretto nesso tra sanzione principale (pecuniaria) e sanzione accessoria (fermo o confisca), con conseguente parificazione del regime delle opposizioni.

In altri termini, come già osservato, il ricorso immediato al giudice di pace contro il provvedimento di fermo amministrativo col quale si nega la sussistenza della violazione contestata può avere ad oggetto, contestualmente e senza necessità di rivolgersi al prefetto con un separato ricorso per poi adire l'autorità giudiziaria ove sia emessa l'ordinanza – ingiunzione prefettizia, anche il verbale di contestazione della violazione soggetta a sanzione pecuniaria all'accertamento della quale consegue, di diritto, l'applicazione del fermo (cfr. l'art. 210 c.d.s.).

In questa chiave, che conduce ad un risultato ragionevole nei termini sopra evidenziati e idoneo ad evitare decisioni contrastanti, non appare del tutto convincente la lettura restrittiva proposta dall'ordinanza n. 20906/2021 della Suprema Corte proprio in relazione all'art. 46, l. n. 298/1974 (<<[...] *Si applica quindi,*

per richiamo, l'art. 214 Cds (che prevede il ricorso al Prefetto), ma non l'art. 204 bis (che prevede l'alternatività tra opposizione al Prefetto e ricorso all'A.G.), che è ricompreso nella Sezione I; [...]>>), anche perché, a ben vedere, neppure un articolo certamente applicabile quale l'art. 203 c.d.s. (richiamato però dall'art. 214, comma 4, c.d.s.) rientra tra le disposizioni comprese nel capo I, sezione II, del titolo VI del d.lgs. n. 285/1992.

Inoltre, al tempo della depenalizzazione operata dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 non era ancora stato introdotto l'art. 204-bis c.d.s. (art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003, n. 151, recante Modifiche ed integrazioni al codice della strada, convertito con modificazioni dalla l. 1 agosto 2003, n. 214), la cui applicabilità può essere affermata in forza dello stretto nesso che lo lega all'art. 203 c.d.s. rispetto al quale esso si pone in termini di alternativa: se si applica (non una generale previsione in tema di illecito amministrativo, ma) la speciale disposizione di cui all'art. 203 c.d.s., allora, per le ragioni già illustrate, deve ritenersi applicabile anche l'art. 204-bis c.d.s.

Fra i casi di ricorso immediato al giudice di pace contro l'applicazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 46, l. n. 298/1974, si vedano, ad esempio, quelli esaminati da **Cass., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12697; Cass., sez. VI-2, ord. 14 agosto 2015, n. 16864; Cass., sez. II, ord. 4 novembre 2019, n. 28283**. V. altresì **Trib. Perugia, sez. II, 6 marzo 2020, n. 262** (in senso contrario, Trib. Pordenone, 18 maggio 2018 n. 406, secondo cui solo per la sanzione accessoria del fermo amministrativo è possibile il ricorso immediato all'autorità giudiziaria).

Con riguardo all'art. 31, l. n. 298/1974, v. **Cass., sez. II, 31 luglio 2012, n.**

13725. 11.4.

L'art. 46-bis, l. n. 298/1974, invece, è stato introdotto con l'art. 52, comma 1, lett. a), della l. 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» (l'art. 52 [cit. si](#) trova nel capo II della l. n. 120/2010 intitolato «Altre disposizioni in materia di sicurezza nella circolazione stradale») ed è stato modificato nel 2014 (v. l'art. 32-bis, comma 1, lettera a) e lettera b) del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164; cfr. **Cass., sez. 2, ord. 16 maggio 2019, n. 13233**).

A ciò si aggiunga che il comma 1 dell'art. 46-bis, l. n. 298/1974, disposizione che si assume violata nel caso di specie come da verbale n. 53634, richiama, perché sia osservato, l'art. 207 c.d.s., ossia un articolo che, alla pari dell'art. 203 c.d.s., è compreso nel capo I, sezione I, del titolo VI del d.lgs. n. 285/1992. A sua volta, l'art. 207 c.d.s. (rubricato: <<Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE>>) laddove si riferisce al pagamento in misura ridotta e al versamento di cauzione,

omessi i quali viene disposto il fermo amministrativo, richiama l'art. 202 c.d.s. Ciò significa che in caso di contestazione della violazione di cui al comma 1 dell'art. 46-bis, l. n. 298/1974 (pur sempre previsione in materia di *«sicurezza nella circolazione stradale»* e dunque di *«circolazione stradale»*, benché non collocata nel codice della strada) il pagamento in misura ridotta e il versamento di cauzione sono regolati direttamente dall'art. 202, c.d.s., ossia da disposizioni speciali (cfr. l'art. 194, c.d.s.), e non dall'art. 16, l. 24 novembre 1981, n. 689 (contenente disposizioni generali e che si limita, oltretutto, a contemplare solo l'eventualità del pagamento in misura ridotta).

Può dunque ritenersi, in continuità con le previsioni di cui al richiamato art. 202 c.d.s., che anche rispetto all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 46-bis, l. n. 298/1974 il ricorso al prefetto è disciplinato dall'art. 203 c.d.s. (*<<[...] qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione [...]>>*) e non dall'art. 18, l. n. 689/1981, e che dunque in alternativa al ricorso al prefetto, *<<qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito>>* (e ciò a norma dell'art. 202 c.d.s.), può proporsi, come oggi dispone l'art. 204-bis c.d.s., opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

12.

In conclusione, il ricorso immediato al giudice di pace era ammissibile. **13.**

Passando ora ai profili di merito, occorre tenere distinte le due diverse contestazioni.

14.

L'opposizione avverso il **verbale 22 febbraio 2021 n. 53950** è infondata.

Sostiene l'appellante che la contestata violazione non sussiste poiché G. s.r.l. era ed è regolarmente in possesso di licenza comunitaria, tant'è che il conducente l'aveva mostrata agli agenti, sia pur in copia fotostatica e priva di attestazione di conformità all'originale.

Si tratta però di un argomento non convincente.

A norma dell'art. 46, comma 1, l. 6 giugno 1974, n. 298, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa, *«(Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o*

motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione>>.

Nel caso di specie, è stata contestata la violazione dell'art. 46, comma 1, cit., in quanto il conducente del veicolo locato a società romena (*effettuava un trasporto di cose c/ terzi [...] senza essere in grado di esibire licenza di trasporto comunitaria in originale (esibisce una copia fotostatica non conforme)*»).

Secondo l'interpretazione preferibile, qualora un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea effettui in Italia operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, l. n. 298/1974, non essendo rispettata, ed essendo dunque stata violata, la (*condizione*» del Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.

E' sufficiente a tal proposito richiamare il condivisibile orientamento della Corte di cassazione espresso, da ultimo e sulla base di un approfondito esame delle disposizioni comunitarie e nazionali, da **Cass., sez. II, 4 agosto 2022, n. 24168**, ad avviso della quale è obbligatorio il possesso della licenza in forma certificata (in originale o copia conforme) da esibire all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo, non bastando una mera fotocopia, poiché si verte in ipotesi di illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge (*contra*, ma con riguardo ad una non coincidente contestazione in fatto, **Cass., sez. II, ord. 4 novembre 2019, n. 28283**, cui invece si richiamano **Cass., sez. II, ord. 11 maggio 2022, n. 14860**, nonché, in relazione ad una ben diversa fattispecie, **Cass., sez. II, 3 dicembre 2021, n. 38309**).

Ne consegue il rigetto del motivo di appello, e così dell'opposizione, concernente il verbale n. 53950 e il conseguente fermo amministrativo n. 140/21.

15.

E' invece fondata l'opposizione avverso il **verbale n. 22 febbraio 2021 n. 53634**, col quale è stata contestata la violazione dell'art. 46-bis, comma 1, l. 6 giugno 1974, n. 298 (*perché effettuava trasporto con viaggi su territorio italiano pur trattandosi di vettore comunitario, così come evidenziato dai dati registrati su cronotachigrafo digitale installato e così come anche dichiarato dal conducente, effettuava i viaggi in Italia senza mai uscire dai confini italiani*»).

La contestata violazione ricorre «*Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione*», ma, come pacifico in atti, il veicolo sottoposto a controllo, così come il relativo rimorchio, era immatricolato in Italia.

Va dunque annullato il verbale n. 53634 così come il conseguente fermo amministrativo n. 141/21.

16.

Le spese processuali dei due gradi di giudizio vengono integralmente compensate, avuto riguardo alla soccombenza parziale reciproca e ai non univoci orientamenti giurisprudenziali sulle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando nel **contraddittorio delle parti**, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Bologna pronunciata all'udienza **14 dicembre 2021** a definizione del giudizio 1948/21 R.G., in parziale accoglimento del ricorso depositato il 9 marzo 2021 da G. s.r.l., **annulla** il solo verbale di contestazione 22 febbraio 2021 n. 53634 e il conseguente verbale di fermo amministrativo 22 febbraio 2021 n. 141;

- **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
- **fissa** per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni.

Bologna, 11 maggio 2023

Il giudice
Antonio Costanzo